



# COMUNE DI COAZZE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE

Segretario comunale

N° 30 del 16/01/2025

N° DI SETTORE 1 del 16/01/2025

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004  
PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI COAZZE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Il d.lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, in particolare l’art.107;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii.;

Richiamata:

- la determinazione n. 11 del 14/01/2025, pervenuta al protocollo dell’Ente n. 501 del 16/01/2025, con la quale la dipendente N. F. del Comune di Buttigliera Alta è stata autorizzata a proseguire lo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di questa Amministrazione per l’espletamento delle funzioni afferenti i Servizi Tecnici con incarico a scavalco ai sensi dell’ex art.1, comma 557 della legge 311/04;

Richiamati ancora:

- l’art. 53, comma 8, del suindicato D.Lgs. secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza”;

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Ravvisata la necessità di ricorrere all’utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311;

Considerato quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei Servizi Tecnici, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra

amministrazione locale, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi tenuto conto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali stabilendo che:

- non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;
- dovrà essere svolta al di fuori dell'orario lavorativo prestato presso l'Ente di appartenenza e senza nuocere lo stesso;

Dato atto che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

Ritenuto pertanto adottare l'impegno di spesa per le spettanze dovute;

### **D E T E R M I N A**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di avvalersi, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per un massimo di 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa della dipendente N. F. del Comune di Buttigliera Alta, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio  
Tecnico;
3. di dare atto che per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente derivanti dall'incarico a scavalco dalla data odierna e sino al 31/03/2025, il compenso previsto è pari ad euro 20,00 all'ora, corrisposti a cadenza mensile sulla base delle ore di lavoro svolte;
4. Di impegnare ed imputare a favore del dipendente suindicato, a copertura delle ore di servizio svolte a scavalco presso questo ente, la somma presunta di euro 1.985,00 da imputarsi sul Bilancio previsionale 2025 nel seguente modo:
  - euro 1.500,00 al capitolo 560/2/9 per la quota lorda
  - euro 357,00 al capitolo 560/2/11 per la quota oneri
  - euro 128,00 al capitolo 840/2/1 per l'Irap
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. di trasmettere copia della presente al Comune di Buttigliera Alta.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Cane Alberto